

(N. 2802)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZOLI)

col **Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ALDISIO)

col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(CAMPILLI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(RUBINACCI)

NELLA SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1953

Modifiche all'articolo 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991,  
concernente provvedimenti a favore dei territori montani

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 25 luglio 1952, n. 991, che ha dettato le prime norme a favore dei territori montani, si è disposto al comma quarto dell'articolo 31 la ripartizione dei quattro miliardi di finanziamento per il primo anno di attuazione della legge, in modo da destinare un miliardo all'Azienda forestale dello Stato per l'acquisto ed esproprio di terreni a norma degli articoli 6 e 7, e un miliardo per pagamento di contributi di miglioramento ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 18 e 32.

Senonchè tale ripartizione di spesa risulta, in questo primo anno di attuazione della legge, non rispondente alle esigenze manifestatesi, dacchè mentre il miliardo previsto per gli acquisti e gli espropri da parte dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali rimarrebbe in-

utilizzato, anche a causa delle lunghe procedure occorrenti per gli acquisti e gli espropri, invece il miliardo previsto per i contributi, concorsi ed anticipazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 18 e 32 risulta del tutto inadeguato, considerata anche la mole delle domande sinora già pervenute le quali resterebbero in gran parte insoddisfatte.

Appare quindi, opportuno trasferire mezzo miliardo di lire dal fondo degli acquisti di terreni da parte dell'Azienda demaniale al fondo per la concessione dei suddetti contributi.

Al che si provvede con il disegno di legge proposto, del cui unico articolo si sollecita la benevola e rapida approvazione da parte del Parlamento.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il quarto comma dell'articolo 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991 è così modificato alle lettere *b)* e *d)*:

« *b)* lire cinquecento milioni all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7;

« *d)* lire un miliardo e cinquecento milioni per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 32 e delle anticipazioni di cui all'articolo 18 ».